



C O M U N E D I C A S T E L F I D A R D O

PROVINCIA DI ANCONA

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO
PUBBLICO PER SPAZI ALL'APERTO
ANNESSI AD ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE ED
A CIRCOLI PRIVATI
("PERGOLATI E/O ARREDI ESTERNI")**

**APPROVATO CON DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE N.30 DEL 29 MAGGIO 2012**

Sommario

ART. 1 OGGETTO, DEFINIZIONI E TIPOLOGIE

ART. 2 - LIMITI TEMPORALI DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 3 - CARATTERISTICHE E LIMITI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO CON
"PERGOLATI E/O ARREDI ESTERNI"

ART. 4 - PUBBLICITA' SU ELEMENTI COMPONENTI I "PERGOLATI E/O ARREDI ESTERNI"

ART. 5 - LAVORI NEL SITO O NEL SOTTOSUOLO DEL SITO DEI "PERGOLATI E/O ARREDI
ESTERNI"

ART. 6 - DANNI ARRECATI AL SUOLO PUBBLICO O A PROPRIETA' PRIVATE
DAI "PERGOLATI E/O ARREDI ESTERNI"

ART. 7 - MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI DEI "PERGOLATI E/O ARREDI ESTERNI"

ART. 8 - AUTORIZZAZIONE SUOLO PUBBLICO

ART. 9 - TITOLO AUTORIZZATIVO EDILIZIO

ART. 10- REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER I
"PERGOLATI E/O ARREDI ESTERNI"

Art. 11 - LIMITAZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DI "PERGOLATI E/O ARREDI ESTERNI"

ART. 12- SANZIONI

ART. 13- DISPOSIZIONI DI RINVIO

ART. 14- DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 1 OGGETTO, DEFINIZIONI E TIPOLOGIE

1. Il presente regolamento disciplina la collocazione su suolo pubblico a titolo temporaneo di elementi di varia tipologia, individuati come “PERGOLATI E/O ARREDI ESTERNI”.

2. Ai fini del presente regolamento si intende con il termine “suolo pubblico” o “spazio pubblico”, le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree mercatali, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi di legge, una servitù di pubblico passaggio o di uso pubblico.

3. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per “PERGOLATI E/O ARREDI ESTERNI” si intende l'insieme degli elementi mobili o smontabili o comunque facilmente rimovibili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, o privato gravato da servitù di passaggio o uso pubblico, che costituisce, delimita e arreda lo spazio all'aperto annesso ad un esercizio per la somministrazione di alimenti o bevande ed a circoli privati.

4. Per occupazione a titolo temporaneo di suolo pubblico con “PERGOLATI E/O ARREDI ESTERNI” si intende, in particolare per quanto concerne alla durata, la compresenza funzionale ed armonica di elementi strutturali e strumentali.

I “PERGOLATI E/O ARREDI ESTERNI” come sopra definiti debbono essere costituiti da manufatti caratterizzati da “precarietà e facile amovibilità”, in quanto essi devono essere diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee. Conseguentemente, essi non possono sopperire ai requisiti strutturali obbligatori per il locale di pubblico esercizio e per le attività di somministrazione alimenti.

5. Tutti gli elementi e le eventuali strutture che costituiscono le tipologie di “PERGOLATI E/O ARREDI ESTERNI”, devono essere smontabili o facilmente rimovibili e non devono prevedere alcuna infissione al suolo pubblico, consentendosi, per la tipologia 6 di cui al punto 6 del presente articolo, il loro ancoraggio con tasselli e simili (facilmente removibili).

6. Gli elementi di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4 sono classificati come di seguito indicato:

1) tavoli e sedie;

2) pedana in legno, adeguatamente trattato per resistere agli agenti atmosferici, e provvista di rampa di accesso per superamento barriere architettoniche;

3) elementi di delimitazione verticali realizzati in ferro zincato e verniciato a polvere, alluminio o legno adeguatamente trattato (fiorerie, ecc.), con colori uniformi e consoni al decoro urbano ed al tessuto edilizio - urbanistico circostante. Tali delimitazioni potranno essere alte massimo 2 metri con almeno 60 cm. di superficie trasparente (vetro, plexiglass, ecc.).

4) ombrelloni con telo di copertura in tessuto o in pvc avente colore uniforme e consoni al decoro urbano ed al tessuto edilizio - urbanistico circostante.

5) tende a sbraccio con colori uniformi e consoni al decoro urbano ed al tessuto edilizio - urbanistico circostante.

6) coperture su disegno, realizzate in ferro zincato e verniciato a polvere, in alluminio o in legno adeguatamente trattato, con telo di copertura in pvc o tessuto avente colori uniformi e consoni al decoro urbano ed al tessuto edilizio - urbanistico circostante.

ART. 2 - LIMITI TEMPORALI DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, relativamente alla temporalità i “PERGOLATI E/O ARREDI ESTERNI” si distinguono in “stagionali” e in “continuativi”.

2. Per i “PERGOLATI E/O ARREDI ESTERNI” stagionali la temporalità si intende riferita ad un periodo con durata complessiva non superiore a 270 giorni consecutivi calcolati a far data dal giorno del rilascio dell'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

3. L'autorizzazione di occupazione suolo pubblico di “PERGOLATI E/O ARREDI ESTERNI” **stagionali** potrà essere soggetta a :

1) proroga:

previa presentazione, prima della scadenza originaria, di motivata istanza (in bollo) al Comune di Castelfidardo. Resta fermo che la durata complessiva del periodo di installazione (periodo di autorizzazione originaria e periodo di eventuale proroga) non potrà superare i 270 giorni consecutivi. Potrà essere rilasciata una sola proroga.

2) rinnovo:

a) previa presentazione formale istanza da parte del titolare dell'esercizio (in bollo) contenente la dichiarazione attestante la totale conformità del "PERGOLATI E/O ARREDI ESTERNI" a quello precedentemente autorizzato, allegando alla stessa la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e tributi comunali inerenti il "PERGOLATI E/O ARREDI ESTERNI" riferiti all'anno precedente e gli eventuali nulla osta richiesti dal vigente regolamento comunale.

Costituisce comunque causa di diniego per il rilascio del rinnovo di autorizzazione di cui sopra, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti a tale titolo.

b) L'autorizzazione di occupazione suolo pubblico con "PERGOLATI E/O ARREDI ESTERNI" stagionale non può comunque essere soggetta a più di cinque rinnovi annui consecutivi, indipendentemente dalla durata degli stessi, a partire dalla prima domanda presentata ai sensi del presente regolamento, dopodiché dovrà eventualmente essere ripresentata una nuova domanda in conformità agli artt. 8-9 del presente regolamento.

c) Il titolare dell'esercizio che, pur avendo ottenuto l'autorizzazione, non abbia potuto installare "PERGOLATI E/O ARREDI ESTERNI" per motivi di interesse pubblico, potrà presentare per l'anno successivo domanda di rinnovo.

4. L'autorizzazione di occupazione del suolo pubblico con "PERGOLATI E/O ARREDI ESTERNI" **continuativi** si intende rilasciata per cinque anni consecutivi, dalla data del rilascio della autorizzazione stessa. Ciò avverrà previa presentazione di formale istanza da parte del titolare dell'esercizio (in bollo) in conformità agli artt. 8-9 del presente regolamento.

Costituisce causa di diniego per il rilascio della autorizzazione di cui sopra l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti a tale titolo.

5. Solo i "PERGOLATI E/O ARREDI ESTERNI" di cui all'art. 1 comma 6 punti 5 e 6, potranno essere oggetto di autorizzazione continuativa.

6. I termini previsti per l'istruttoria ed il rilascio finale o diniego della autorizzazione del suolo pubblico, è previsto in 60 giorni.

ART. 3 - CARATTERISTICHE E LIMITI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO CON "PERGOLATI E/O ARREDI ESTERNI"

1. Ai fini del presente regolamento, si ha occupazione di suolo pubblico, come definito all'art. 1, comma 2, quando il soggetto deposita ed occupa il suolo con beni strumentali, materiali ecc. quali pedane, tavoli, sedie, pavimentazioni, tappeti, zerbini, fioriere, etc., con eventuali strutture di ingombro e di copertura.

2. L'occupazione di suolo per i "PERGOLATI E/O ARREDI ESTERNI" deve realizzarsi di norma davanti all'esercizio del concessionario e a tal fine dovrà essere prodotta apposita dichiarazione resa dal richiedente. Qualora l'occupazione si estenda anche in spazi limitrofi, quali: aree antistanti negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passo, dovrà essere prodotto l'assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dei titolari e/o dell'amministrazione dello stabile, secondo i soggetti interessati. Detta autorizzazione non è dovuta qualora l'occupazione sia temporalmente limitata ad un periodo non superiore a 10 (dieci), anche non continuativi.

3. Non e' consentito installare "PERGOLATI E/O ARREDI ESTERNI" o parti di esso in contrasto con il Codice della Strada.

In particolare in prossimità di intersezioni viarie i "PERGOLATI E/O ARREDI ESTERNI" non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza.

Nell'occupazione dei "PERGOLATI E/O ARREDI ESTERNI" sui marciapiedi, che dovrà essere realizzata a ridosso del fabbricato, così come espressamente dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di Esecuzione, dovrà essere lasciato uno spazio di almeno metri 1.20 per il passaggio pedonale.

4. L'occupazione non deve impedire in alcun modo la visibilità del traffico veicolare e non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente.

5. In corrispondenza di intersezioni stradali semaforizzate l'occupazione non deve occultare l'avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare.

6. In corrispondenza di intersezioni non semaforizzate l'occupazione del suolo deve essere posta all'esterno del triangolo di visibilità, avente il vertice in corrispondenza della congiunzione fra i due lati (formati dai cordoli stessi), di lunghezza pari alla somma delle larghezze di entrambi i marciapiedi. Il terzo lato sarà costituito dal segmento di congiunzione fra i due lati precedentemente individuati.

7. Qualora vi sia impatto sulla viabilità dovrà essere richiesto ed allegato all'autorizzazione occupazione suolo pubblico apposito parere tecnico rilasciato dall'ufficio della Polizia Locale.

8. Le strutture e i manufatti dei "PERGOLATI E/O ARREDI ESTERNI" devono essere dimensionati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici (neve, vento, pioggia, ecc.) e devono essere posizionati/installati a norma di legge ed in maniera tale da garantire ogni sicurezza per i fruitori, per i passanti, ed in generale per tutti i soggetti terzi.

9. I "PERGOLATI E/O ARREDI ESTERNI" devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige la domanda.

10. In presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale determinati in base alla legge, con particolare riguardo a quanto previsto dal d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio), il richiedente deve ottenere le preventive necessarie autorizzazioni stabilite nel suddetto decreto legislativo, presentando in triplice copia originale tutta la documentazione di progetto e relativa relazione paesaggistica.

ART. 4 – PUBBLICITA' SU ELEMENTI COMPONENTI I "PERGOLATI E/O ARREDI ESTERNI".

Sugli elementi componenti i "PERGOLATI E/O ARREDI ESTERNI" sono ammessi soltanto i mezzi pubblicitari aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio, non luminosi né illuminati, collocabili sulle strutture indicate all'art. 1, comma 6, nel rispetto dei Regolamenti e dei Piani Particolareggiati Vigenti.

In tal caso essi potranno essere soggetti all'imposta di pubblicità secondo le vigenti norme.

ART. 5 - LAVORI NEL SITO O NEL SOTTOSUOLO DEL SITO DEI "PERGOLATI E/O ARREDI ESTERNI"

Il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozioni a carico dei titolari della autorizzazione nei casi di modifica, sospensione, revoca o scadenza dell'autorizzazione, e nel caso in cui debbano effettuarsi interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, dall'Amministrazione Comunale o dal condominio o dalla proprietà ove insiste l'occupazione. Non potrà essere avanzata nessuna richiesta di danno patrimoniale e/o altri indennizzi dai titolari dell'autorizzazione, ne dai soci, e o da altri soggetti partecipanti e/o interessati dall'occupazione del suolo pubblico.

ART. 6 - DANNI ARRECATI AL SUOLO PUBBLICO O A PROPRIETA' PRIVATE DAI PERGOLATI E/O ARREDI ESTERNI"

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private o pubbliche dagli elementi esposti, deve essere risarcito dagli esercenti titolari dell'autorizzazione.

2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, i settori competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il relativo risarcimento, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.

3. Qualora in conseguenza dell'installazione delle strutture siano provocati danni all'area pubblica, gli stessi devono essere rimediati anche mediante esecuzione di specifici interventi a cura ed a spese del titolare dell'autorizzazione.

ART. 7 - MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI DEI “PERGOLATI E/O ARREDI ESTERNI”

1. Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei “PERGOLATI E/O ARREDI ESTERNI” devono essere mantenute sempre in ordine, puliti e funzionali.
2. Lo spazio pubblico dato in autorizzazione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio o difforme rispetto a quanto autorizzato.
3. E' fatto obbligo ai titolari di autorizzazione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica.
4. In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà senz'altro procedere d'ufficio, ed ad insindacabile giudizio, alla revoca parziale o dell'intera autorizzazione, oltre che alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo addebito, a carico dell'esercente, delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità.
5. E' fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione ed azione per ulteriori danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.
6. Nelle aree in cui l'Amministrazione Comunale introduca l'uso di arredi coordinati nella forma e nel colore, quelli esistenti dovranno essere sostituiti, secondo le nuove indicazioni, senza preventiva richiesta di nuova autorizzazione oltre a quella valida in possesso, ma con semplice comunicazione al Settore competente, salvo nel caso in cui vi sia un incremento della superficie di occupazione.

ART. 8 – AUTORIZZAZIONE SUOLO PUBBLICO

1. Il titolare e/o il gestore di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, di un circolo privato, che intenda collocare su suolo pubblico o spazio pubblico “PERGOLATI E/O ARREDI ESTERNI”, deve ottenere la preventiva autorizzazione.
2. Ai fini dell'ottenimento della autorizzazione di cui al punto 1, il titolare deve presentare formale istanza in bollo indirizzata al Sindaco del Comune di Castelfidardo, l'istanza dovrà precisare se la richiesta è per “PERGOLATI E/O ARREDI ESTERNI” di tipo stagionale o continuativo.
3. La domanda di cui al comma 2 deve essere corredata dalla seguente documentazione, presentata in **doppia copia originale** firmata dal richiedente e da un tecnico incaricato abilitato all'esercizio della professione esclusivamente qualora vi siano attrezzature di cui al comma 6 punti 5 e 6 dell'art. 1:
 1. Relazione tecnica dettagliata;
 2. Estratto di mappa della zona interessata in scala idonea a rappresentare l'ubicazione del manufatto e l'inserimento dello stesso nel contesto della viabilità;
 3. Planimetria in scala 1:50 quotata con indicazioni delle aree su cui si chiede la posa dei “PERGOLATI E/O ARREDI ESTERNI”, la rappresentazione degli stessi, le aree di ingombro, le aree di passaggio, le interferenze con la viabilità pedonale e ciclabile e veicolare ecc, la segnaletica stradale verticale e orizzontale esistente, le aperture (porte e finestre) degli edifici esistenti e tutto quanto necessario per la valutazione tecnico amministrativa della richiesta;

Per le attrezzature di cui al comma 6 punti 5 e 6 dell'art. 1:

4. sezioni quotate di progetto.
5. prospetti di progetto.
6. relazione tecnica specifica redatta da tecnico abilitato, in forma di dichiarazione certificante, attestante l'idoneità statica della struttura proposta, cui seguirà, al termine dei lavori, con analoghe forme quella di perfetta installazione.
7. fotografie a colori frontali e laterali del luogo dove il “PERGOLATI E/O ARREDI ESTERNI” dovrà essere inserito;
8. specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, e se previsti, pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini ecc);

in 1 originale (per tutte le tipologie di cui al comma 6 art. 1):

9. Nulla-osta sottoscritto in originale del proprietario dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio o su area privata.
10. Nulla-osta sottoscritto in originale del proprietario dell'edificio (condominio), del proprietario dell'unità immobiliare e dell'esercente del negozio adiacente qualora l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente (vedasi anche art. 3 comma 2);
13. Ricevuta dei versamenti dei canoni e dei tributi comunali inerenti il "PERGOLATI E/O ARREDI ESTERNI", relativi all'anno (o al periodo) precedente, laddove necessario;

La autorizzazione per occupazioni situate nella aree omogenee, classificate con la lettera "A" del D.M. 1444/1968 ed indicate con le lettere A1, A2 e A3 del Piano Regolatore Vigente sarà rilasciata (prorogata/rinnovata) previo parere favorevole espresso dalla Giunta Comunale, anche in ordine ad aspetti di opportunità.

Allo scadere del termine di validità dell'autorizzazione, l'occupazione di suolo pubblico per "PERGOLATI E/O ARREDI ESTERNI" cesserà e le attrezzature dovranno essere rimosse a cura ed a spese del concessionario.

L'occupazione di suolo pubblico per "PERGOLATI E/O ARREDI ESTERNI", in relazione al termine di scadenza del termine di validità, potrà essere oggetto di proroga, rinnovo o una nuova autorizzazione previo esperimento delle procedure e con l'osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento.

ART. 9 - TITOLO AUTORIZZATIVO EDILIZIO.

1. Il titolare di un esercizio per la somministrazione di alimenti o bevande o circoli privati, che intenda collocare su suolo pubblico o su spazio pubblico per un tempo superiore a 90 giorni, "PERGOLATI E/O ARREDI ESTERNI" costituiti da strutture di cui all'art. 1 comma 6 punto 6 (Coperture su disegno), per le caratteristiche costruttive, ai sensi delle vigenti norme edilizie, sono da assoggettare a titolo autorizzativo edilizio, dovrà pertanto ottenere oltre all'autorizzazione di occupazione del suolo pubblico di cui all'art. 8 del presente regolamento, anche il Permesso di costruire "temporaneo" da presentare esclusivamente con il modello predisposto dal Settore Urbanistica – Edilizia Privata e presente sul sito internet del Comune.

2. Il permesso di costruire sarà rilasciato con validità temporanea revocabile in qualunque momento per motivate esigenze di interesse pubblico. Inoltre il permesso di costruire avrà la stessa durata della autorizzazione di suolo pubblico e la validità dello stesso automaticamente decadrà con il decadere della autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico che ne è la premessa giuridica per la sua validità.

3. Il permesso di costruire dovrà essere richiesto al Comune di Castelfidardo (Settore Urbanistica – Edilizia Privata) completo di tutti gli elaborati seguenti, in duplice copia originale, firmata dal richiedente e da un tecnico abilitato alla professione:

1. Relazione tecnica dettagliata;
2. Estratto di mappa della zona interessata in scala idonea a rappresentare l'ubicazione del manufatto e l'inserimento dello stesso nel contesto della viabilità;
3. Planimetria in scala 1:50 quotata con indicazioni delle aree su cui si chiede la posa dei "PERGOLATI E/O ARREDI ESTERNI", la rappresentazione degli stessi, le aree di ingombro, le aree di passaggio, le interferenze con la viabilità pedonale e ciclabile e veicolare ecc, la segnaletica stradale verticale e orizzontale esistente, le aperture (porte e finestre) degli edifici esistenti e tutto quanto necessario per la valutazione tecnico amministrativa della richiesta;
4. sezioni quotate di progetto.
5. prospetti di progetto.
6. relazione tecnica specifica, in forma di dichiarazione certificante, attestante l'idoneità statica della struttura proposta, cui seguirà, al termine dei lavori, con analoghe forme quella di perfetta installazione.
7. fotografie a colori frontali e laterali del luogo dove il "PERGOLATI E/O ARREDI ESTERNI" dovrà essere inserito;
8. specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, e se previsti, pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini ecc);

in un originale

9. Nulla-osta del proprietario dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio o su area privata.
 10. Nulla-osta del proprietario dell'edificio (condominio), del proprietario dell'unità immobiliare e dell'esercente del negozio adiacente qualora l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente (vedasi anche art. 3 comma 2);
 11. Dichiarazione che verranno rispettate le norme di settore per quanto riguarda le specifiche tecniche dei materiali, delle strutture e delle costruzioni e che gli eventuali impianti elettrici o a gas saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti;
 12. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto delle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche;
- Il Permesso di costruire, come previsto dal Regolamento Edilizio, sarà comunque subordinato al parere favorevole espresso dalla commissione edilizia, dalla Commissione del Paesaggio (nel caso di aree tutelate per Legge), e quindi al parere della Soprintendenza.
- I termini previsti per il completamento dell'istruttoria al fine del rilascio o del diniego del Permesso di costruire è quello stabilito dalla legge, salvo quanto necessario per acquisire dagli Enti competenti gli eventuali pareri necessari.
4. Alla fine lavori è necessario presentare la comunicazione, allegando dichiarazione del tecnico abilitato attestanti la conformità della struttura, arredi, ecc. alle norme di settore e di sicurezza.
 5. Anche per le costruzioni di strutture di cui all'art. 1, comma 6 punto 5 e 6 (Coperture su disegno e tende a sbraccio), aventi un tempo di permanenza inferiori a 90 giorni, e per i quali è prevista la disciplina dell'attività edilizia libera (art. 6 dpr 380/2001), al termine dei lavori dovrà essere presentata la documentazione necessaria attestante la conformità della struttura alle normative di legge sulla perfetta realizzazione e sulla sicurezza, firmata dal titolare della autorizzazione del suolo pubblico e dal tecnico abilitato.
 6. In presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale determinati in base alla legge, con particolare riguardo a quanto previsto dal d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio), il richiedente deve ottenere le preventive necessarie autorizzazioni stabilite nel suddetto decreto legislativo, presentando altre due copie originali di tutta la documentazione tecnica oltre alla relazione paesaggistica (in triplice copia originale) che sarà trasmessa alla Soprintendenza.
 7. Gli interventi di cui all'art. 1, comma 6 punto 5 (tende a sbraccio), per un tempo superiore a 90 giorni, per le caratteristiche costruttive, ai sensi delle vigenti norme edilizie, sono da assoggettare a titolo autorizzativo edilizio, dovrà pertanto ottenere l'autorizzazione di occupazione del suolo pubblico di cui all'art. 8 del presente regolamento e presentare la Segnalazione Certificata di Inizio attività "temporanea" da presentare esclusivamente con il modello predisposto dal Settore Urbanistica – Edilizia Privata e presente sul sito internet del Comune allegando tutta la documentazione prevista dal comma 3 del presente articolo.

ART. 10 - REVOCA DELLE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. L'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico per i "PERGOLATI E/O ARREDI ESTERNI" può essere revocata secondo quanto stabilito dal Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.
2. L'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico per i "PERGOLATI E/O ARREDI ESTERNI" può essere revocata per motivi di interesse pubblico e negli altri casi previsti dall'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 con provvedimento motivato della Giunta Comunale.
3. L'avvio del procedimento verrà comunicato al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In casi di motivata urgenza la comunicazione alla parte può avvenire con 5 giorni di preavviso. La revoca non potrà dare origine alla richieste di indennizzo da parte del soggetto autorizzato, salvo che nei casi previsti espressamente dalla legge. Verrà soltanto restituito l'eventuale canone versato anticipatamente.
2. L'autorizzazione può inoltre essere revocata qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:
 - a) previa formale diffida, da ottemperare entro cinque giorni, quando agli arredi ed alle strutture autorizzate siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente;

- b) previa formale diffida, da ottemperare entro cinque giorni, quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
- c) previa formale diffida, da ottemperare entro cinque giorni, qualora la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose e i manufatti non siano in perfetta efficienza tecnico-estetica;
- d) qualora vengano a mancare o siano decadute le autorizzazioni prescritte oltre ai requisiti richiesti del presente regolamento;
- e) qualora l'occupazione sia causa di disturbo alla quiete pubblica, previa formale diffida, da ottemperare entro cinque giorni, a rimuovere le cause dello stesso disturbo;
- f) in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico;
- g) qualora le aree occupate debbano essere oggetto di interventi di manutenzione compresi interventi nel sottosuolo.

Sono in ogni caso fatte salve eventuali norme sanzionatorie previste dalla vigente normativa, ivi inclusa quella in materia edilizia, urbanistica, acustica, tributaria e di sicurezza.

Art. 11 - LIMITAZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DI "PERGOLATI E/O ARREDI ESTERNI".

1. Con propria motivata deliberazione la Giunta comunale potrà individuare le aree/i luoghi nei quali sono ammesse (ovvero sono vietate) sui sedimi composizioni di elementi per i "PERGOLATI E/O ARREDI ESTERNI" corrispondenti a quanto previsto all'art. 1, comma 6, punto 1 del presente regolamento (tavoli e sedie).
2. La Giunta, con il medesimo o con altro distinto provvedimento di cui al precedente comma, potrà individuare altresì le aree/i luoghi nei quali sono vietate le installazioni di "PERGOLATI E/O ARREDI ESTERNI" corrispondenti a quanto previsto all'art. 1, comma 6, punto 6 del presente regolamento.
3. Nei porticati e nelle gallerie sono ammesse esclusivamente soluzioni prive di copertura.

ART. 12 - SANZIONI

1. Per l'occupazione abusiva del suolo stradale o per occupazione che, in presenza di autorizzazione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa si applicano le sanzioni previste dal Vigente Codice della Strada e Relativo Regolamento di Attuazione e/o Regolamenti Comunali.
2. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento, in ordine alle quali non è prevista alcuna specifica sanzione da leggi e altri regolamenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinque a cinquecento euro disposta dall'art. 16, comma 1 della legge 16 gennaio 2003 n. 3.

ART. 13- DISPOSIZIONI DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si fa riferimento al d.lgs. 285/1992 (Codice della Strada e suo Regolamento) ed al Regolamento Tosap del l'occupazione di spazi e aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 157 del 29/06/1994 e successive modifiche e integrazioni.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa inoltre riferimento a quanto previsto:
dal Regolamento Edilizio vigente e dal Testo Unico dell'Edilizia D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.;
dal Regolamento Comunale di Disciplina degli Impianti Pubblicitari vigente;
dal Regolamento Comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione della relativa tassa.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento in relazione a lavori nel sottosuolo, si fa riferimento a quanto previsto dalle leggi in vigore.

ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività, ovvero ad espressa immediata eseguibilità, della deliberazione di approvazione.
2. I "PERGOLATI E/O ARREDI ESTERNI" di cui all'art. 1 comma 6 punto 6 (Coperture su disegno) già esistenti ed installati in difformità del presente regolamento, ma in possesso di regolare autorizzazione di occupazione di suolo pubblico ancora in vigore, dovranno essere adeguati

entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento mediante presentazione di istanza di Permesso di Costruire con le modalità e secondo i requisiti stabiliti dal presente regolamento;

3. I "PERGOLATI E/O ARREDI ESTERNI" di cui all'art. 1 comma 6 punto 5 (Tende a sbraccio) già esistenti ed installati in difformità del presente regolamento, ma in possesso di regolare autorizzazione di occupazione di suolo pubblico ancora in vigore, dovranno essere adeguati entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento mediante presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività con le modalità e secondo i requisiti stabiliti dal presente regolamento;

4. I "PERGOLATI E/O ARREDI ESTERNI" di cui all'art. 1 comma 6 punti 1, 2, 3 e 4 già esistenti ed installati in difformità del presente regolamento, ma in possesso di regolare autorizzazione di occupazione di suolo pubblico ancora in vigore, dovranno essere adeguati al presente regolamento al termine di validità dell'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico già rilasciata;

5. Nel caso di mancato adeguamento entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà procedere con la revoca dell'autorizzazione già rilasciata.

6. Nei casi di cui ai punti 2 e 3 ("PERGOLATI E/O ARREDI ESTERNI" già installati) la richiesta di Permesso di costruire o la presentazione della S.C.I.A. dovrà contenere le certificazioni o dichiarazioni sostitutive d'atto notorio attestanti la sicurezza della struttura e degli impianti (se presenti) e la conformità alle norme di settore se ed in quanto applicabili.

7. Nell'ipotesi in cui sia necessario il Permesso di costruire, in caso di mancata richiesta del Permesso o in caso di rigetto della stessa, la precedente autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico si intende decaduta con obbligo della rimozione delle attrezzature, a cura ed a spese dell'interessato.

8. Con motivata deliberazione di Giunta Comunale potranno essere stabilite ulteriori specifiche tecniche particolareggiate dei materiali, dei colori e delle tipologie.